

San Maurizio Canavese, addì 21 maggio 2020

Prot. come da signature

All'Albo on line

Al sito web

Al Dipartimento della funzione pubblica

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

All'Ambito Territoriale di Torino

usp.to@istruzione.it

Ai Sindaci dei Comuni di

San Maurizio Canavese

San Francesco al Campo

Alla RSU

Atti

Oggetto: ulteriore proroga sospensione lezioni e limitazione dell'attività amministrativa in presenza a seguito di pandemia coronavirus

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla L. 13/2020 e successivamente abrogato dal D.L. 19/2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;
- CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto che *spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela*

della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;

- VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 279/08.03.2020;
- VISTO l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale *la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;*
- CONSIDERATO che il lavoro agile è una modalità operativa applicabile all'Istituto Comprensivo "M. Montessori" di San Maurizio Canavese, garantendo l'esercizio del diritto allo studio degli alunni;
- VISTA la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito *l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;*
- VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale *le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.* Principio ripreso dalla nota MIUR 351 del 12.03.2020;
- VERIFICATO come previsto nella suddetta nota *le attività indifferibili da rendere in presenza, in seguito all'organizzazione dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma di lavoro agile, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,;*
- VISTA la nota MIUR 351 del 12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce *la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;*
- VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto *che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;*
- VISTO il D.L.19/2020 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- VISTO il D.L.33/2020 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che *le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza da remoto);*

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus COVID-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

CONSIDERATO che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;

VISTO l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR)*;

VISTO l'art.396, comma 2, lett. 1), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo *spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola*;

VISTO il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico *l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale*;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e s.mm.ii.;

VISTA la Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

VERIFICATO che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione della scuola;

VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite la piattaforma Office 365 e l'utilizzo del Registro Elettronico:

ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede;

VISTO l'art.32 della Costituzione per il quale *la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*;

A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 87 del D.L. 18 del 17/03/2020 c.1;

CONSIDERATO il Decreto n. 34 della Regione Piemonte del 21 marzo;

TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Ministero della Salute in data 22/03/2020;

VISTI i DD.PP.CC.MM. del 26 aprile e del 17 maggio;

TENUTO CONTO della nota M.I. 682 del 15/05, che conferma il proseguimento del lavoro agile

DECRETA

per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati, a partire dal 18 maggio 2020:

- la proroga della sospensione dell'attività didattica con prosecuzione della didattica a distanza
- la proroga della sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza e l'adozione di modalità di collegamento a distanza
- la prosecuzione del lavoro agile per il personale amministrativo con limitazione parziale dell'attività in presenza solo per lo svolgimento delle attività indifferibili;
- l'apertura degli istituti scolastici in giorni ed orari che verranno concordati, sulla base delle esigenze di lavoro che si presenteranno e con la presenza di un contingente minimo individuato all'uopo dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;

- l'obbligo del rispetto del Protocollo di sicurezza anticontagio da Covid-19, che contiene le misure obbligatorie da adottare da parte dei lavoratori e degli utenti.

Ci si riserva di annullare, rettificare, prorogare o integrare le precedenti disposizioni in ottemperanza a successive disposizioni delle autorità competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aniello SERRAPICA